

ESTRATTO STATUTO

TITOLO III **ORDINAMENTO**

ART. 10

COMPOSIZIONE E DURATA

(...)

- 3.** Non possono presentare la propria candidatura, né essere eletti ad alcuna delle cariche degli Organi della Lega, coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, collegata alla gestione della Lega nell'ambito della quale viene presentata la candidatura o, comunque, correlata all'Organo.
- 4.** Sono, altresì, ineleggibili e non possono prendere parte a qualsiasi attività ufficiale della Lega, quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, la FCI, l'UCI e la Lega o con altri organismi, nazionali o internazionali, da questi riconosciuti.

ART. 17

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- 1.** Sono eleggibili alle cariche della Lega i cittadini italiani maggiorenni, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del D.P.R. 20 marzo 1986, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, che:
 - a)** siano cittadini italiani maggiorenni;
 - b)** non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c)** non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, del CONI o comminate da parte di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

- d)** non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
- 2.** Il candidato alle cariche elettive della Lega deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI, tra i quali:
 - a)** non essere stato condannato, salvi gli effetti della riabilitazione, e di non aver subito altri provvedimenti sanzionatori in Stati esteri per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - b)** non aver procedimenti pendenti e/o di non essere stato condannato, salvi gli effetti della riabilitazione, per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - c)** non essere destinatario di misure cautelari di tipo personale e/o di misure di prevenzione ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 159/2011
- 3.** Per l'elezione alle cariche statutarie prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, la candidatura deve pervenire alla Segreteria della Lega almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, corredata dalla espressa proposta di designazione da parte di almeno due Associati, terzi rispetto al candidato. La candidatura presentata o, comunque, pervenuta successivamente a tale scadenza non è tenuta in considerazione. L'istanza della sola candidatura alla carica di Presidente della Lega deve essere accompagnata, nel medesimo termine, dal deposito di un documento che illustri il profilo del candidato, le linee programmatiche e le proposte per il mandato. Tutti i documenti programmatici relativi alle candidature alla carica di Presidente della Lega saranno inoltrati, a cura della Segreteria, a tutte le società associate aventi diritto di voto.
- 4.** La designazione dovrà essere presentata solo attraverso apposito modulo, predisposto dalla Lega e pubblicato sul sito istituzionale della stessa, da depositarsi presso la Segreteria della Lega entro il termine previsto dal precedente comma 3 del presente articolo per il deposito delle istanze di candidatura alle diverse cariche elettive. Ciascun Associato potrà rilasciare un numero di designazioni non superiore a quello dei soggetti da eleggere alla rispettiva carica.
- 5.** Le candidature di persone non eleggibili si danno per non proposte e sono automaticamente cancellate dall'elenco ufficiale dei candidati.

- 6.** È vietata la candidatura per più di una carica. Laddove sia proposta la candidatura per più cariche, il candidato è tenuto a scegliere, pena nullità della elezione, prima delle votazioni, la carica alla cui elezione partecipa.
- 7.** Scaduti i termini di presentazione i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico in una lista unica per ciascuna carica.
- 8.** Il Presidente della Lega e il Vice-Presidente Vicario della Lega devono essere eletti tra persone indipendenti e prive di conflitti di interessi, anche potenziali, con gli Associati.
- 9.** Sono ineleggibili alla carica di Presidente di Lega e Vice-Presidente Vicario i soggetti che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della candidatura, abbiano ricoperto, nell'ambito e/o per conto di Società Sportive, Enti Organizzatori, Enti aggregati e/o affiliati alla FCI, i ruoli o incarichi di amministratore e/o rappresentante legale e/o dipendente e/o di collaboratore incaricato della gestione sportiva, nonché consulenti legati alle medesime da un rapporto di collaborazione.
- 10.** Le candidature e le designazioni sono rese note, a cura della Segreteria della Lega, almeno 72 ore prima dello svolgimento dell'Assemblea, mediante pubblicazione sul sito internet della Lega.

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 29

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- 1.** Il Collegio dei Revisori è organo di controllo interno della Lega.
- 2.** Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e un supplente. Sono eletti come componenti effettivi i primi tre nella graduatoria e supplente quello risultato successivamente in graduatoria.
- 3.** I componenti del Collegio dei Revisori sono eletti dall'Assemblea Ordinaria, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili ex d.lgs. 39/2010 e devono dimostrare di avere maturato esperienza nel settore dello sport.
- 4.** Ciascun Associato ammesso al voto potrà indicare non più di due nomi per l'elezione del Collegio.
- 5.** I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

- 6.** Il Collegio dei Revisori è presieduto dal componente che ha riportato il maggior numero dei voti nelle elezioni tenute dall'Assemblea della Lega.
- 7.** La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica di Lega, di Società Sportiva, di Ente Organizzatore o di Ente Aggregato associato. È, inoltre, incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee Nazionali e Territoriali e con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI, fatti salvi i componenti di diritto.
- 8.** Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile sulla gestione economico-finanziaria della Lega e riferisce all'Assemblea sul suo andamento con apposita Relazione da redigersi al termine di ogni esercizio.
- 9.** Il Collegio dei Revisori non decade nel caso di anticipata decadenza del Presidente o dell'intero Consiglio Direttivo, né nel caso di commissariamento della Lega da parte della FCI.
- 10.** Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Di ogni riunione del Collegio viene redatto regolare verbale a cura del Segretario.
- 11.** I revisori possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria.
- 12.** Il controllo contabile può essere affidato a una Società di Revisione.